



*Direzione Processo Legislativo  
Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale*

# **ELEZIONI AMMINISTRATIVE 25 MAGGIO 2015**

## **VADEMECUM**



Direzione Processo Legislativo  
*Direttore: Silvia Bertini*

Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale  
Osservatorio elettorale  
*Dirigente: Aurelia Jannelli*

Redazione a cura di:  
*Patrizia Francinetta e Gian Piero Valenti*

Edizione 02

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino  
tel. 011/5757375- 5757703  
orario, dal lunedì al giovedì: 9,00-13,00; 14,00-16,00  
venerdì: 9,00-13,00.

<http://www.cr.piemonte.it/cms/leggi-e-banche-dati/osservatorio-elettorale.html>  
e-mail: [osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it](mailto:osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it)

***maggio 2015***

## Indice

<b>I COMUNI AL VOTO.....</b>	<b>1</b>
<b>VADEMECUM PER L'ELETTORE.....</b>	<b>1</b>
Quando si vota.....	1
Per cosa si vota.....	1
I comuni interessati.....	1
Chi ha diritto al voto.....	2
Documenti necessari per votare.....	2
<b>SCADENZIARIO ELETTORALE .....</b>	<b>4</b>
<b>COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI DEI COMUNI IN BASE ALLE ULTIME .....</b>	<b>12</b>
Modifiche normative.....	12
<b>IL SISTEMA ELETTORALE .....</b>	<b>14</b>
Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.....	14
<b>LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE .....</b>	<b>17</b>
Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati. ....	17
Numero dei candidati.....	18
Numero dei sottoscrittori.....	19
Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.....	20
Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune. ....	21
Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmata ed autenticata. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità. ....	21
Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.....	22
Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato.....	22
Pubblicità delle spese elettorali.....	23
Esenzione dalle imposte di bollo.....	23
Dove presentare tutta la documentazione.....	23
<b>PROMOZIONE DEL RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLE RAPPRESENTANZE POLITICHE....</b>	<b>24</b>
<b>INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ - INCANDIDABILITÀ .....</b>	<b>25</b>
Ineleggibilità.....	25
Incompatibilità.....	27
Incandidabilità alle cariche elettive.....	30
Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, articolo 10.....	31
Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, art. 12.....	35
Disposizioni comuni, transitorie e finali.....	36
Abrogazioni.....	37
<b>DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE.....</b>	<b>38</b>
<b>LE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI POLITICI.....</b>	<b>40</b>
Limiti e pubblicità delle spese elettorali.....	41

## I COMUNI AL VOTO

Le Elezioni Comunali 2014 si terranno il 31 maggio 2015 in **57** comuni della regione Piemonte.

Il turno di ballottaggio è previsto per il 14 giugno.

In breve, i numeri delle elezioni nella regione sono i seguenti:

- comuni al voto: 57 su 1.206 comuni piemontesi (4,72%)
- capoluoghi di provincia: **nessuno**

Con riferimento alla formula elettorale :

- comuni >15.000 abitanti :2 su 57 (3,50%)
- comuni ≤15.000 abitanti : 55 su 57 (96,50%)

Con riferimento alla composizione numerica degli organi politico-amministrativi:

- comuni < 3.000 abitanti: 39 ( 68,42%)
- comuni > 3.000 → 10.000 abitanti: 14 ( 24,56%)
- comuni > 10.000: 4 ( 7,01%)

L'elenco dei comuni è consultabile a questo link:

<http://www.cr.piemonte.it/cms/media/files/COMUNI%20AL%20VOTO%202015.pdf>

## VADEMECUM PER L'ELETTORE

### Quando si vota

Domenica 31 maggio

I seggi aprono alle ore 07.00 e chiudono alle ore 23.00

Per l'eventuale turno di ballottaggio si vota domenica 14 giugno

I seggi aprono alle ore 07.00 e chiudono alle ore 23.00

### Per cosa si vota

In Piemonte si vota per rinnovare 57 consigli comunali, di cui 2 superiori ai 15.000 abitanti.

### I comuni interessati

Alla tornata di elezioni comunali sono interessati i comuni i cui organi elettivi scadono entro il primo semestre dell'anno corrente, oltre a quelli i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza naturale e per i quali le condizioni che rendono necessaria la rinnovazione si sono verificate **entro il 24 febbraio 2015**. Qualora la scadenza del mandato ovvero le condizioni di scioglimento anticipato si verifichino rispettivamente nel secondo semestre dell'anno ovvero dopo il 24 febbraio, le relative elezioni si terranno nell'anno successivo, sempre rispettando il turno annuale ordinario compreso nel periodo fra il 15 aprile e il 15 giugno.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> L. 7/6/1991 n. 182 articoli 1-2

## **Chi ha diritto al voto**

Tutti i cittadini di cittadinanza italiana, iscritti nelle liste elettorali del Comune che hanno compiuto il 18° anno di età alla data della votazione.

I cittadini stranieri appartenenti a stati membri dell'Unione Europea<sup>2</sup> residenti nei comuni interessati alle consultazioni elettorali, iscritti nelle liste elettorali aggiunte, previste ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza".

La domanda di iscrizione nella lista aggiunta va presentata al sindaco del comune dove sono residenti, non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto dei comizi elettorali e deve contenere:

- una dichiarazione indicante la cittadinanza;
- l'attuale residenza e l'indirizzo dello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, se già non iscritti;
- la conseguente richiesta di iscrizione nella lista aggiunta.

I cittadini dell'Unione iscritti nelle liste aggiunte:

- possono esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio comunale e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti;
- possono candidarsi a consigliere comunale e circoscrizionale;
- possono essere nominati componenti della Giunta del comune in cui sono eletti consiglieri (con esclusione della carica di vicesindaco).

In caso di candidatura a consigliere comunale devono produrre, oltre a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani negli articoli 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali":

- una dichiarazione recante l'indicazione della cittadinanza, attuale residenza e indirizzo nello stato di origine;
- un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro d'origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

## **Documenti necessari per votare**

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 "*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n.*

---

<sup>2</sup> Oltre all'Italia, fanno parte dell'Unione europea i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

120”, è stata istituita la **Tessera Elettorale personale** a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della Legge 120/1999, art. 13.

La tessera elettorale va esibita unitamente a un documento di identificazione.

## **SCADENZIARIO ELETTORALE**

### **Lunedì 6 aprile 2015**

*(55° giorno antecedente quello della votazione)*

Termine ultimo per la fissazione, da parte del Ministro dell'Interno, con proprio decreto, della data per lo svolgimento delle elezioni; comunicazione immediata ai Prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

*(Legge 7 giugno 1991, n. 182, art. 3, così come modificato dalla L. 25 marzo 1993, n. 81, art. 4, comma 1).*

### **Giovedì 16 aprile 2015**

*(45° giorno antecedente quello della votazione)*

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).*

### **Da giovedì 16 aprile a domenica 31 maggio 2015**

*(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)*

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

*(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9).*

### **Entro martedì 21 aprile 2015**

*(entro il 5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)*

Costituzione, da parte del presidente del tribunale, dell'ufficio elettorale centrale e nomina dei suoi componenti (sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti all'albo).

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 71, comma 1).*

Presentazione al sindaco, da parte dei cittadini dell'Unione Europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta istituita presso il comune.

*(D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197, art. 1 e 3).*

### **Entro domenica 26 aprile 2015**

*(entro il 10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)*

Compilazione, da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 18° anno.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio del comune. La terza copia è depositata presso la segreteria comunale.

*(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33, così come modificato dall'art. 2, comma 30, della l. 24.12.2007, n. 244 ).*

### **Da martedì 28 aprile a venerdì 1 maggio 2015**

*(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)*

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

Ripartisce gli spazi fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

*(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art., 2, comma 1).*

### **Da venerdì 1 a sabato 2 maggio 2015**

*(dalle ore 8 alle 20 del 30° giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del 29° giorno antecedente la data della votazione).*

Presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste di candidati alla carica di consigliere comunale con tutta la documentazione, alla segreteria del comune.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 28, comma 10 - art. 32, comma 10).*

## **Venerdì 1 maggio 2015**

*(30° giorno antecedente quello della votazione)*

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, negli appositi spazi.

## **Da venerdì 1 maggio 2015 a domenica 31 maggio 2015**

*(dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni fino alla chiusura delle operazioni di voto)*

Inizio del divieto di determinate forme di propaganda:

- propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti);
- lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- propaganda luminosa mobile;
- propaganda mobile fonica, salvo l'annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Sono consentite le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all'obbligo di comunicazione da parte dei promotori agli organi di polizia.

Relativamente ai messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici sono consentiti:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.

*(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 6, comma 1; legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 7, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, comma 2).*

## **Entro domenica 3 maggio 2015**

*(entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature)*

La commissione elettorale circondariale<sup>3</sup>:

---

<sup>3</sup> Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone

- verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- ricusa i contrassegni di lista identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli usati notoriamente da altri partiti o riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, essendo usati da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore, assegnano un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al comma 6 dell'art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
- cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima
- ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati;
- comunica ai delegati di lista le decisioni di rikusazione di lista o di esclusione di candidato.

---

l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla rikusazione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

Ai fini di cui al primo comma la dichiarazione di presentazione della lista effettuata a norma dell'art. 28 deve contenere l'indicazione di due delegati, uno effettivo ed uno supplente, autorizzati ad assistere alle operazioni previste dal presente articolo

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 30).*

Comunicazione immediata delle decisioni adottate dalla commissione elettorale circondariale al sindaco per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e al prefetto per la stampa delle schede della votazione.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 31 e art. 33 u.c.).*

### **Entro mercoledì 6 maggio 2015**

*(entro il 20° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi)*

Spedizione agli elettori residenti all'estero, a cura dei Comuni di iscrizione elettorale e con il mezzo postale più rapido, di una cartolina-avviso recante l'indicazione della data di votazione del primo turno e dell'eventuale ballottaggio.

*(Legge 7 febbraio 1979, n. 40, art. 6).*

### **Entro sabato 16 maggio 2015**

*(entro il 15° giorno antecedente quello della votazione)*

Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

*(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, comma 3)*

Termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.

*(D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 art. 32, comma 4)*

Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l'abitazione in cui dimorano da parte delle persone affette da gravi infermità tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale, da apparecchiature elettromedicali.

*(D.L. 3 gennaio 2006 n. 1, art. 1, come convertito dall'art. 1 della L. 27 gennaio 2006, n. 22)*

### **Da sabato 16 maggio 2015**

*(dal 15° giorno antecedente quello della votazione)*

Divieto di rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

*(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 8, comma 1).*

### **Sabato 23 maggio 2015**

*(8° giorno antecedente quello della votazione)*

Il presidente della commissione elettorale circondariale invia al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, comma 2).*

Termine entro il quale deve essere affisso, a cura del Sindaco, nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, il manifesto recate i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.

*(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 31 comma 1 e art. 34 comma 1; D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132, art. 4 comma 2)*

### **Giovedì 28 maggio 2015**

Notifica agli interessati, non oltre il terzo giorno precedente le elezioni, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciari per grave impedimento.

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al Sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 27, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale.

*(Legge 8 marzo 1989, n. 95, art. 6, u.c. e D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 42, comma 2 e art. 35, comma 1).*

## **Entro venerdì 29 maggio 2015**

Comunicazione al segretario del comune della designazione dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) presso gli uffici elettorali di sezione.

Trasmissione di essa, a cura del segretario, ai presidenti delle sezioni elettorali.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2).*

## **Da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2015**

*(due giorni antecedenti a quello della votazione e il giorno della votazione compreso)*

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il compimento delle operazioni relative al rilascio delle tessere elettorali non consegnate a domicilio o dei duplicati.

*(Legge. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 400, lettera g).*

## **Sabato 30 maggio 2015**

Ore 00.00: scatta il silenzio elettorale

Inizio del divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

*(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9, comma 1).*

## **Sabato 30 maggio 2015**

*(Pomeriggio del giorno precedente alle elezioni o prima dell'inizio delle votazioni)*

Ore 16: Costituzione dell'ufficio elettorale ad opera del presidente di seggio.

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2, art. 27, comma 1 e art. 42, comma 3).*

Autenticazione delle schede mediante firma apposta dagli scrutatori e apposizione del bollo della sezione ad opera del presidente a tergo di ciascuna scheda.

Sigillo ad opera del presidente delle urne, delle cassette o delle scatole contenenti le schede, e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 47, comma1, comma5 , comma7, comma 11).*

### **Domenica 31 maggio 2015**

*(giorno di votazione)*

ore 07.00: inizio operazioni di voto

ore 23.00: chiusura dei seggi

Divieto di:

- diffusione di trasmissioni radio televisive di propaganda elettorale;
- di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche appositamente riservate.

*(Legge 4 aprile 1956, n. 212, art. 9).*

Trasmissione delle designazioni dei due rappresentanti di lista (e di gruppo) ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione entro il sabato.

*(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 35, comma 2).*

Alla chiusura dei seggi hanno inizio immediatamente le operazioni di riscontro e scrutinio.

### **Eventuale turno di ballottaggio - Domenica 14 giugno 2015**

*(entro 14 giorni dalla votazione del primo turno)*

ore 07.00: inizio operazioni di voto

ore 23.00: chiusura dei seggi

## COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI DEI COMUNI IN BASE ALLE ULTIME

### Modifiche normative

La disciplina contenuta nelle disposizioni della legge 23/12/2009 n. 191 (legge finanziaria 2010) per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 2/2010, come convertito, ha prodotto una riduzione del numero dei consiglieri e assessori comunali, così come indicato nell'articolo 37<sup>4</sup> del Tuel.

Nel dettaglio, l'articolo 2, comma 184, della legge finanziaria dispone che **“il numero dei consiglieri comunali (e dei consiglieri provinciali) è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il Sindaco e il Presidente della provincia”**.

Il comma 185 stabilisce che **“il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il Sindaco e il Presidente della provincia”**.

Successivamente, la legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, all'articolo 1, commi da 135 a 139, ha ulteriormente innovato la precedente disciplina contenuta nel D.L. 13/8/2011 n. 138, come convertito, introducendo, con riferimento alla composizione degli organi elettivi dei comuni, le ulteriori modificazioni qui di seguito illustrate<sup>5</sup>:

---

<sup>4</sup> Si riporta, per completezza **il testo originario dell'articolo 37 (Composizione dei consigli)** del TUEL; al numero dei consiglieri in esso indicati, a decorrere dal 2010, **si applica la riduzione del 20%**:

- “1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
  - a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  - b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  - c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  - d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
  - e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  - f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  - g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
  - h) da 12 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
  - a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
  - b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
  - c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
  - d) da 24 membri nelle altre province..
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale

<sup>5</sup> La norma di fatto ridisegna il rapporto fra la consistenza demografica dei comuni e la composizione numerica degli organi elettivi. Le precedenti ripartizioni fino a 1.000 abitanti e poi da 1.001 fino a 3.000 vengono sostituite da aggregazioni demografiche fino a 3.000 abitanti e da 3001 fino a 10.000; sono abrogate le suddivisioni da 3001 a 5000 e da 5001 fino a 10.000, ciascuna delle quali comportava una diversa composizione di consiglieri e assessori.

- 1) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in due;
- 2) per i comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti e fino a 10.000 il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro.

L'articolo 16, comma 17, DL 138/2011, come modificato dall'articolo 1 comma 135 della legge 7 aprile 2014 n. 56, può essere schematizzato come di seguito.

Popolazione	Numero consiglieri (escluso il Sindaco)	Numero assessori
Fino a 3.000	10	2
Da 3.001 a 10.000	12	4
Oltre 10.000	Riduzione del 20% del numero dei consiglieri previsti, in base alla consistenza demografica, nell'articolo 37 del Tuel	Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore.

## IL SISTEMA ELETTORALE

### Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale

I Comuni, relativamente al procedimento elettorale, sono divisi in due fasce demografiche:

- inferiori ai 15.000 abitanti
- superiori ai 15.000 abitanti

La popolazione è determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento<sup>5</sup>.

### Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 71)

L'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente all'elezione diretta del sindaco.

Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale<sup>6</sup>; con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

Il voto è pertanto unico, sia che l'elettore voti la lista sia che voti il candidato a sindaco, il cui nome, nella scheda, è indicato a fianco del contrassegno. L'elettore, segnando il contrassegno, può:

- votare il candidato alla carica di sindaco;
- esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il contrassegno.

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. Solo in caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva al primo turno. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.<sup>7</sup>

Alla lista collegata al candidato sindaco vincente sono attribuiti i due terzi dei seggi assegnati al consiglio<sup>8</sup>. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste ricorrendo al metodo d'Hondt; si divide, a tal fine, la cifra elettorale di ciascuna lista, successivamente per 1, 2, 3, 4,...sino alla concorrenza del numero dei seggi da assegnare e si dispongono i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, scegliendo quindi i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da

---

<sup>6</sup> La lista di candidati alla carica di consigliere comunale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

<sup>7</sup> Alla conclusione del procedimento elettorale, sulla base delle risultanze dei verbali elettorali, un organo di natura temporanea e neutrale, ovvero l'**Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali**, procede alla proclamazione degli eletti) vedi articolo 67, comma1 D.P.R. 570/1960).

<sup>8</sup> Con eventuale arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.

assegnare. Ad ogni lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti della graduatoria ad essa appartenenti<sup>9</sup>.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali (risultanti dalla somma della cifra di lista più i voti di preferenza). A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

In caso di ammissione e votazione di un'unica lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non vengano raggiunte tali percentuali l'elezione è nulla.

Qualora, dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno della votazione, si verifichi il decesso di un candidato alla carica di sindaco, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dal D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 18, commi 3, 4 e 511, permettendo comunque, in ogni caso, l'integrale rinnovazione del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.

### **Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del consiglio comunale. All'atto della presentazione della candidatura, ciascun candidato a sindaco deve dichiarare il collegamento<sup>16</sup> con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale<sup>17</sup>. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

La scheda è la stessa utilizzata per l'elezione del consiglio comunale. I cognomi dei candidati a sindaco sono scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco si trovano i contrassegni della lista o delle liste ad esso collegate.

L'elettore può votare nei seguenti modi:

- esprimere un voto per la lista prescelta, barrando il relativo contrassegno, dando contestualmente il voto anche alla candidatura a sindaco collegata ed aggiungendo uno o due voti di preferenza, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. per un candidato della lista da lui votata<sup>10</sup>;
- esprimere un voto per un candidato sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo, non scegliendo alcuna lista collegata. In questo caso il voto s'intende solo al candidato sindaco e non si estende alla lista/e collegate;

---

<sup>9</sup> A parità di quoziente, il seggio spetta alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

<sup>10</sup> L. 215/2012 co. 1 lett. c) n. 2 (modifica dell'art. 71 del Tuel).

- esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo rettangolo e barrare il contrassegno di una lista non collegata al candidato sindaco prescelto (*possibilità del voto disgiunto*).

E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Se nessun candidato ottiene questo risultato si procede ad un secondo turno elettorale (ballottaggio) che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo.

Al ballottaggio partecipano i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto, al primo turno, il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa il candidato più anziano. Nel caso di decesso o impedimento permanente di un candidato ammesso al ballottaggio, subentra, come partecipante, il candidato che segue nella graduatoria.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

La scheda per il ballottaggio è semplificata rispetto al primo turno; reca i nominativi dei due candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando un unico segno sul rettangolo al cui interno è scritto il nome del candidato prescelto.

Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco, al termine del primo o del secondo turno.

Non tutte le liste partecipano all'assegnazione dei seggi, ma soltanto quelle che, al primo turno, abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti validi o che appartengano a un gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, si divide<sup>11</sup> la cifra elettorale di ciascuna lista/gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e si dispongono in una graduatoria decrescente i quozienti più alti, in numero corrispondente a quello dei consiglieri da eleggere. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Continua ad usarsi il metodo d'Hondt sia per assegnare a ciascuna lista il numero dei consiglieri sia per assegnarli all'interno di un gruppo di liste.

<sup>12</sup> A parità di quoziente il seggio spetta alla lista o al gruppo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

All'interno di ciascun gruppo di liste collegate, si procede, con lo stesso sistema (divisioni progressive della cifra elettorale di gruppo per 1, 2, 3, 4... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo) e si determina così il numero di seggi spettanti a ciascuna lista del gruppo.

Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto **al primo turno**, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto **al secondo turno**, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista, o altro gruppo di liste collegate al primo turno, abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi<sup>13</sup>.

Una volta definita la distribuzione dei seggi, ossia il numero di seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. Nell'ipotesi in cui il candidato in questione sia collegato con più liste, il seggio spettante a quest'ultimo, è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate (gli viene cioè assegnato l'ultimo seggio che spetterebbe al suo gruppo).

Sono quindi proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali<sup>14</sup>. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

## **LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

Il procedimento relativo alla presentazione e all'ammissione delle liste e delle candidature è regolato in ogni dettaglio dalla legge. Pertanto gli adempimenti prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali ai fini dell'ammissione delle suddette liste e candidature.

### **Dichiarazione di presentazione di una candidatura alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale e relativi atti separati.**

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale e sottoscritta da un certo numero di elettori del comune, variabile a seconda dell'ampiezza del comune stesso.

All'atto della presentazione della lista deve essere allegato anche il programma amministrativo.

---

<sup>13</sup> I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del Tuel, art. 73, co. 8.

<sup>14</sup> La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei suoi voti di preferenza.

## Numero dei candidati

La riforma introdotta con la L. 191/2009<sup>15</sup>, sulla riduzione del numero dei consiglieri comunali (e provinciali), così come modificata dal D.L. 2/2010, convertito, con modificazioni, nella L. 42/2010, aveva già imposto una variazione del numero dei candidati a consigliere per ciascuna lista.

Successivamente il decreto legge 138/2011, nell'ambito delle misure intese al contenimento delle spese degli enti locali, aveva introdotto ulteriori riduzioni del numero dei consiglieri nei comuni compresi nelle fasce demografiche fino a 10.000 abitanti. Pertanto, poiché il comma 3 dell'articolo 71 del TUEL recita che "*ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti*", la modifica della composizione consiliare inciderà di conseguenza anche sul numero massimo e minimo dei candidati da includere in ciascuna lista, in dipendenza della fascia demografica di appartenenza del comune interessato alla consultazione elettorale.

All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro comune<sup>16</sup>.

Infine la legge n. 56/2014, all'articolo 1 comma 135 ha disposto, ad invarianza di spesa, l'aumento del numero massimo di consiglieri e assessori comunali nei comuni fino a 10.000 abitanti <sup>17</sup>.

In particolare, nei comuni **fino a 3.000 abitanti**, il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è **elevato a 10** ( in precedenza era 6) e il numero massimo degli assessori è stabilito in **2** (come in precedenza stabilito per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i mille non era previsto alcun assessore).

Nei comuni da **3.000 a 10.000** abitanti il numero massimo dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato a **12** ( in precedenza era di 7 per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti e di 10 per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti ) e il numero degli assessori è stabilito in **4** (come era previsto per i comuni da 5.000 a 10.000 abitanti, mentre per quelli tra i 3.000 e i 5.000 era stabilito in 3).

Ogni lista deve così comprendere un numero di candidati<sup>18</sup> (contrassegnati da un numero d'ordine progressivo risultato da un sorteggio) non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e, pena l'esclusione della lista:

- non inferiore ai tre quarti dei consiglieri assegnati, nei comuni con popolazione da 10.001 fino a 15.000 abitanti; (D.Lgs. 267/2000, art. 71, co. 3);
- non inferiore ai due terzi dei consiglieri assegnati, nei comuni con più di 15.000 abitanti. (D.Lgs. 267/2000, art. 73, co. 1).

---

<sup>15</sup> Legge finanziaria 2010: art. 2 commi 184-185.

<sup>16</sup> L. n. 81/1993 art. 3 co. 3.

<sup>17</sup> In precedenza la composizione era disciplinata dall'art. 16, co. 17 del D.L. 138/2011 come convertito, le cui lettere a) e b) sono state modificate mentre le lettere c) e d) abrogate.

<sup>18</sup> Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti da almeno sette e non più di dieci candidati; per quelli da 3.000 a 10.000 da almeno 9 e non più di 12; per quelli da 10.001 a 15.000 da almeno 12 e non più di 16; per quelli da 15.001 a 30.000 da 11 a 16; per quelli da 30.001 a 100.000 e che non siano capoluoghi di provincia, da 16 a 24.

## **Numero dei sottoscrittori**

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta<sup>19</sup>:

- a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
- b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
- c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
- d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
- e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
- f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
- i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti; pertanto, in tal caso, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura.

I sottoscrittori debbono necessariamente essere iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature<sup>20</sup>.

Come disposto nell'art. 28, co. 4 e art. 32, co. 4 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, gli elettori sono tenuti a firmare su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21 comma 2 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato<sup>21</sup> il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

---

<sup>19</sup> L. 81/1993, art. 3, co. 1, come sostituito dall'art. 3, L. 30 aprile 1999, n. 120.

<sup>20</sup> L. n. 53/90, art. 3, co. 3.

<sup>21</sup> Consiglio di Stato, Quinta Sezione, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4993

Ciascun elettore del comune può sottoscrivere una sola lista, pena pagamento di un ammenda da 200 a 1.000 euro (D.P.R. 570/60, artt. 28, co. 5; 32, co. 5; 93, co. 2); occorre accertarsi, quindi, che al momento della sottoscrizione l'elettore non abbia già sottoscritto un'altra presentazione di lista. Qualora la Commissione elettorale circondariale riscontri una tale infrazione, cancella la firma dalla dichiarazione presentata successivamente.

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle (provinciali e) comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura, o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autentificato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.<sup>22</sup>

### **Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento**

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti: la dichiarazione di presentazione della lista *deve contenere* i nominativi di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista<sup>23</sup> e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale (art. 32, co. 9, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570). I due delegati, inoltre, devono dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco (art. 72, co. 2 e 7, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.

Nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti: le disposizioni dei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono estese anche ai comuni con popolazione pari o inferiore ai 15.000 abitanti, ad opera della L. 53/90, art. 16, co. 3, ma solo ai fini della loro assistenza alle operazioni di sorteggio delle liste e della designazione dei rappresentanti<sup>24</sup>

Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

L'indicazione, però, dei delegati di lista nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione avrà come sola conseguenza

---

<sup>22</sup> D.P.R. 28/4/1993 n. 132 art. 2.

<sup>23</sup> D.P.R. 570/60, art. 33, co. 1, lett e-bis).

<sup>24</sup> Vedi anche articolo 30, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

### **Certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.**

Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso dei requisiti di cui trattasi. Tali certificati (che possono essere anche collettivi) vanno richiesti al sindaco e da questi rilasciati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. E' pertanto opportuno richiederli con un certo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione della lista per garantirsi il rilascio in un tempo utile<sup>25</sup>.

### **Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale, firmata ed autenticata. Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.**

Con la lista occorre presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco che di consigliere comunale; per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione; tuttavia è necessario che tale dichiarazione contenga l'esplicita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , nella quale si attesta che il candidato medesimo, a sindaco o a consigliere, non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge negli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 235 del 2012<sup>26</sup>.

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco, all'atto dell'accettazione della candidatura, deve dichiarare il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate.

---

<sup>25</sup> DPR n. 361/1957 art. 20 commi 5-6-7 : "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto . Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

<sup>26</sup> D. lgs n. 235/2012 art.12 commi 2-3-4:

"2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità".

3.Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma due, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti".

La dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone e secondo le modalità prescritte dalla legge<sup>27</sup>.

Per i candidati che si trovino all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (D. P. R. 570/60, art. 87-bis).

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né in più di due comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e colui che è stato eletto in un comune non può presentarsi candidato in altri comuni.

È invece da ammettere che la candidatura per l'elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso comune: in caso di contemporanea elezione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

### **Copia del programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio<sup>28</sup>**

Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, deve essere affisso all'albo pretorio del Comune.

Nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti le liste che presentano lo stesso candidato alla carica di sindaco, devono presentare il medesimo programma amministrativo.

### **Contrassegno di lista a colori in triplice copia e in doppio formato.**

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato da un contrassegno.

Il candidato alla carica di sindaco, nei comuni con più di 15.000 abitanti, dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Per evitare che la Commissione elettorale circondariale ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista

---

<sup>27</sup> L. n. 53/1990 art. 14, commi 1-3 :“**1.** Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 , dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108 , dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.”**3.** Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature

<sup>28</sup> D. Lgs. 267/2000, art. 71, co. 2; 73, co. 2

già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa<sup>29</sup>(immagini della Croce, della Vergine, dei Santi, ecc.); deve considerarsi vietato anche l'uso di simboli propri del Comune.

Come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 24 gennaio 2014<sup>30</sup>, le schede relative al turno di votazione e al turno di ballottaggio sono fornite dal Ministero tramite l'Istituto Poligrafico dello Stato e devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabella allegate al decreto.

### **Pubblicità delle spese elettorali<sup>31</sup>**

Gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

### **Esenzione dalle imposte di bollo**

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo<sup>32</sup>

### **Dove presentare tutta la documentazione**

Per il rinnovo del Consiglio comunale: le candidature e le liste vanno presentate alla segreteria del Comune. Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione stessa possa essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori delle candidature, o dai delegati del gruppo.

---

<sup>29</sup> DPR n. 570/1960 artt. 30 e 33.

<sup>30</sup> G.U. n. 27 del 3/2/2014.

<sup>31</sup> DPR n. 642/1972 Allegato B Tabella n. 1

<sup>32</sup> DPR n. 642/1972 Allegato B Tabella n. 1

## **PROMOZIONE DEL RIEQUILIBRIO DI GENERE NELLE RAPPRESENTANZE POLITICHE**

La legge **23 novembre 2012, n. 215**, entrata in vigore il 26 dicembre 2012, ha introdotto disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle amministrazioni locali, oltre che nei consigli regionali, nonché, seppure non rilevanti ai fini di questa disamina, norme in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni e volte ad assicurare un'equilibrata rappresentanza di genere nelle presenze dei soggetti partecipanti alle trasmissioni per la comunicazione politica.

Per l'elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la legge prevede alcune misure tese ad assicurare il riequilibrio di genere:

- a) una quota predeterminata, nel senso che nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella lista in misura superiore ai due terzi dei candidati<sup>33</sup>;
- b) l'introduzione della possibilità di esprimere uno o due voti di preferenza, per candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, purché di sesso diverso pena l'annullamento della seconda preferenza.

In caso di violazione delle disposizioni sulla quota predeterminata nell'ambito della lista è previsto un meccanismo sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti, dimodochè il rispetto della quota è effettivamente efficace solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Nello specifico:

- 1) nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi del novellato articolo 33, comma 1, lettera d-bis del D.P.R. n. 570/1960, la Commissione elettorale circondariale, qualora nella verifica sulle liste riscontri il mancato rispetto della quota (due terzi), riduce la lista, cancellando i candidati del genere più rappresentato, partendo dall'ultimo, fino ad assicurare il rispetto della quota; la lista che, dopo le cancellazioni, contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge è ruscata e, dunque, decade;
- 2) nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la Commissione elettorale circondariale, ai sensi del novellato articolo 30, comma 1, lettera d-bis, del D.P.R. n. 570/1960, nell'ipotesi in cui riscontri il mancato rispetto della quota (due terzi), procede provvede cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi cominciando dall'ultimo nell'ordine di lista; la riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge per l'ammissione della lista<sup>34</sup>. Peraltro, all'impossibilità di rispettare la quota, non consegue, in questo caso, la decadenza della lista;
- 3) per tutti i comuni, indistintamente, è comunque previsto che le liste siano qualificate dalla presenza di entrambi i sessi, norma che riguarda anche i comuni fino a 5.000 abitanti,

---

<sup>33</sup> Con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

<sup>34</sup> La lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti (cfr. art. 71, comma 3 TUEL)

dove peraltro non si applica la quota predeterminata di lista; poiché il rispetto di tale regola non è previsto sia verificato dalla Commissione elettorale circondariale, la sua mancata osservanza appare priva di sanzione esplicita.

L'articolo 4 della legge 215 aggiunge all'articolo 1 della legge n. 28/2000 il comma 2 bis, secondo cui i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini.

Quanto alla formazione dell'organo politico amministrativo collegiale, la legge n. 56/2014, all'articolo 1 comma 137 prevede che nelle **giunte** dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.

## **INELEGGIBILITÀ - INCOMPATIBILITÀ - INCANDIDABILITÀ – INCONFERIBILITÀ**

### **Ineleggibilità**

L'art. 55 del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L), prevede che sono eleggibili a sindaco, (presidente della provincia) consigliere comunale, (provinciale) e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il 18° anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione. Gli stessi requisiti sono necessari per la nomina a vice sindaco, (vice presidente della provincia), assessore comunale (e provinciale).

Possono altresì essere eletti alle cariche di consigliere e componente della giunta, con esclusione della carica di vice-sindaco, anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia, così come previsto nell'articolo 5 del D .lgs. 12 aprile 1996, n. 197.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate dal legislatore rispondono a diverse esigenze: prevedere che i titolari di determinate cariche, di considerevole importanza a livello istituzionale, vengano esclusi dalla possibilità di rivestire determinati uffici elettivi per evitare interferenze nel procedimento elettorale e nella formazione del consenso grazie alle cariche rivestite (pericolo di *captatio benevolentia* ovvero *metus publicae potestatis*), ovvero che, una volta eletti, possano trovarsi in conflitto d'interessi con l'esercizio della funzione precedentemente svolta.

Di conseguenza, coloro che non abbiano per tempo rimosso la causa di ineleggibilità non possono accedere alla pubblica funzione elettiva e sono sottoposti a decadenza.

Le cause di ineleggibilità non impediscono, diversamente a quel che capita a chi versi nella condizione di incandidabilità, la cui eventuale elezione è nulla, di partecipare alla competizione elettorale; infatti il candidato ha la possibilità di superare l'impedimento all'elezione attraverso la rimozione tempestiva delle cause impeditive.

Le cause di ineleggibilità devono essere rimosse con la cessazione delle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione della candidature, ovvero, qualora si tratti di incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie, secondo quanto disposto al comma 2 dell'art. 60, 180 giorni prima della

data di scadenza degli organi interessati<sup>35</sup>; la rimozione delle cause di ineleggibilità avviene, di norma, attraverso istituti come dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

Le cause di ineleggibilità sono di stretta interpretazione perché costituiscono l'eccezione alla regola che è l'eleggibilità; pertanto le restrizioni per il diritto di elettorato passivo, che è riconducibile alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 della Costituzione, sono ammissibili soltanto nei limiti necessari alla tutela di altri interessi di rango costituzionale pari o superiore<sup>36</sup>.

Negli articoli 60 e 61 del TUEL sono elencate tutti i soggetti che per ruolo o funzione esercitata non sono eleggibili alle cariche locali.

Una particolare forma di ineleggibilità è quella prevista nel comma 2 dell'articolo 51 del TUEL : “Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.<sup>37</sup>”

Con la legge 7 /4/2014 n. 56, all'articolo 1 comma 138 s è intervenuto sui limiti dell'applicabilità delle suddette disposizioni : “ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico; ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati”.

Peraltro, al di fuori delle ipotesi sopra enunciate, una eventuale illegittima elezione del sindaco al terzo mandato consecutivo potrebbe essere rilevata ai sensi dell'articolo 41 che dispone che nella prima seduta il consiglio comunale prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'articolo 69 del Testo Unico.

La mancata rilevazione del vizio da parte del consiglio non sana l'ineleggibilità a cui si può porre rimedio mediante l'esercizio dell'azione popolare, prevista all'articolo 70, che può essere promossa davanti al tribunale civile per chiedere la decadenza dalla carica di sindaco.

Ai sensi dell'articolo 60 del Tuel sono pertanto ineleggibili:

- 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- 3)(*abrogato*)

---

<sup>35</sup> Tuel, art. 60, co. 2, secondo periodo: “In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni”.

<sup>36</sup> cfr. sent. Corte di Cassazione, sez. 1° civ. 25/01/20012 n. 1073

<sup>37</sup> Tuel art. 51 co. 3: “E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie”.

- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri metropolitani, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione.

L'articolo 61 infine prescrive che non può essere eletto alla carica di sindaco :

- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.

Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

### **Incompatibilità**

L'incompatibilità incide sull'esercizio del mandato alla carica elettiva.

Per assicurare l'imparzialità e la regolare esplicazione delle pubbliche funzioni è vietato il cumulo di cariche in capo alla stessa persona, perché tale soggetto potrebbe essere portatore di interessi confliggenti con quelli dell'amministrazione presso la quale svolge il mandato.

Poiché la situazione di incompatibilità non invalida l'eventuale elezione è necessario, per evitare la decadenza ovvero la rimozione, che l'interessato, tramite opzione, rimuova la causa di incompatibilità nei termini previsti dalla legge.

Nella prospettiva della forma di governo locale il Tuel, negli articoli da 64 a 66 sancisce in vari momenti la incompatibilità fra cariche politico-amministrative nei diversi livelli di rappresentanza, così come qui di seguito illustrato.

L'art. **64** prevede l'incompatibilità fra la carica di assessore e quella di consigliere comunale e provinciale per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Pertanto, qualora il consigliere eletto venisse nominato assessore cesserebbe dalla carica elettiva con l'accettazione della nomina e al suo posto, in consiglio, subentrerebbe il primo dei non eletti<sup>38</sup>.

L'articolo **65**, come modificato dalla L n. 56/2014, sempre in tema di incompatibilità fra livelli di rappresentanza stabilisce che:

- a) Le cariche di presidente provinciale, nonché di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.
- b) Le cariche di consigliere comunale e circoscrizionale sono incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere comunale di altro comune e di consigliere circoscrizionale di altra circoscrizione, anche di altro comune.
- c) La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere di una circoscrizione dello stesso o di altro comune

Peraltro, qualora un assessore regionale si fosse dimesso dalla carica di consigliere regionale non vi sarebbe incompatibilità fra le eventuali cariche locali e quella di livello regionale.

L'articolo **66**, con riferimento alle aziende ospedaliere e sanitarie locali stabilisce che la carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore della comunità montana.

L'articolo **63** elenca una serie di ipotesi in cui potrebbe essere coinvolto un candidato alla carica di sindaco, presidente provinciale, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale che fosse in rapporti tali con l'ente in questione tali da configurare una sorta di conflitto di interesse sia per la professione svolta, per una divergente valutazione degli interessi in gioco, ovvero perché un cumulo di cariche potrebbe metterlo nella condizione di non esercitare il mandato nel modo migliore.

Pertanto, non può ricoprire a carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti,

---

<sup>38</sup>Comma 4: Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.

somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718 <sup>39</sup>, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

---

<sup>39</sup> L. 27-12-2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) art. 1 comma 718: "Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della società.

L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici, mentre l'ipotesi di cui al numero 4 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Al fine della rimozione delle cause di incompatibilità, preesistenti e scoperte dopo l'elezione o ad essa sopravvenute, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 69, commi 2-7 del D. lgs 267/2000.

La cessazione delle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

Le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2<sup>40</sup>, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti<sup>41</sup>, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 : l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Viene così introdotto un divieto di cumulo che copre tutti i ruoli politici locali più significativi e che si inserisce nella tendenza a introdurre diaframmi in termini di compatibilità fra cariche politiche e politico-amministrative. La cumulabilità fra mandati politici che un tempo era una sorta di regola ora semmai può essere considerata un'eccezione.

### **Incandidabilità alle cariche elettive**

Con il D. lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 è stata adottata la normativa in materia di incandidabilità alle cariche elettive e di governo, conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, con riferimento a tutti i livelli della rappresentanza. Ai fini di questa pubblicazione l'analisi è necessariamente focalizzata sul Capo IV, "Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali" (artt. 10-12) e sul Capo V "Disposizioni comuni, transitorie e finali".

---

<sup>40</sup> Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

<sup>41</sup> L. n. 56/2014 art. 1 co. 139: "all'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 abitanti»".

D.L. 13-8-2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" – art 13, co. 3: Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, **popolazione superiore a 15.000 abitanti**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.

## **Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali, articolo 10**

L'articolo 10 riproduce sostanzialmente ed integra, con ulteriori fattispecie di incandidabilità, coerentemente con le scelte operate a livello politico nazionale e regionale, il contenuto dell'articolo 58 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L. Testo Unico Enti Locali).

Non possono, pertanto, essere candidati alle elezioni (provinciali,) comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di (*presidente della provincia*) sindaco, assessore e consigliere (*provinciale*) comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministratore dei consorzi, presidente e componente dei consigli o delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione e presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Tuel, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a).

Si tratta di una **nuova** causa di incandidabilità, derivante da condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., non prevista nell'art. 58 T.U.E.L..

La norma fa riferimento ai delitti connotati da maggiore allarme sociale, in quanto nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado le funzioni di P.M. sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello. I delitti consumati o tentati, a carattere associativo, richiamati dall'art. 51, comma 3- bis, c.p.p., sono i seguenti:

- art. 416, comma 6, c.p., associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 c.p. (tratta di persone), 602 c.p. (acquisto e alienazione di schiavi), nonché all'art. 12, comma 3-bis, del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- art. 416, comma 7, c.p., associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis c.p. (prostituzione minorile), 600-ter c.p.

(pornografia minorile), 600-quater c.p. (detenzione di materiale pornografico), 600- quinquies c.p. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis c.p. (violenza sessuale), 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies c.p. (corruzione di minorenni), 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), 609-undicies c.p. (adescamento di minorenni), in danno di minori di anni diciotto;

- art. 416 c.p., associazione per delinquere diretta a commettere i delitti previsti dagli articoli 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso), nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- art. 630 c.p. (sequestro di persona a scopo di estorsione);
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
- art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- art. 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti).

Infine, l'articolo 51, comma 3-quater, c.p.p., richiama i delitti, consumati o tentati, con finalità di terrorismo.

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322- bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale. La norma amplia le ipotesi previste nell'articolo 58 del TUEL introducendo ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione che in caso di condanna definitiva comporterebbero l'incandidabilità.

L'elencazione tassativa comprende i delitti previsti nel Libro secondo, Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione), Capo I (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) del Codice Penale.

I delitti previsti dal legislatore sono i seguenti: art. 314 c.p. (Peculato); art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui); art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato); art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato); art. 317 c.p. (Concussione); art. 318 c.p. (Corruzione per un atto d'ufficio); art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario a doveri d'ufficio); art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari); art. 319-quater c.p., primo comma, (Induzione indebita a dare o promettere utilità); art. 320 c.p. (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio); art. 321 c.p. (Pene per il corruttore); art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione); art. 322-bis c.p. (Peculato,

concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri); art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio); art. 325 c.p. (Utilizzazioni d' invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio); art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio); art. 331 c.p., secondo comma (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), che prevede per i capi, i promotori e gli organizzatori la pena della reclusione da tre a sette anni e una multa non inferiore a € 3.098; art. 334 c.p. (Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa); art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite).<sup>42</sup>

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei poteri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera c).

La lettera d) riprende letteralmente il testo dell'art. 58 comma 1 lett. c) del TUEL.

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

Il testo riproduce fedelmente la disciplina contenuta nell'art. 58, comma 1, lett. d), del T.U.E.L. La condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione costituisce il limite edittale sotto il quale l'incandidabilità non viene in essere.

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

Il contenuto è analogo all'abrogato articolo 58, seppure con il riferimento legislativo aggiornato al codice antimafia.

Non possono pertanto essere candidati alle elezioni (provinciali), comunali e circoscrizionali, né ricoprire cariche istituzionali locali, gli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p. nonché i soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-

---

<sup>42</sup>Reato, di derivazione sopranazionale, introdotto nell'ordinamento dalla legge 6/11/2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che all'articolo 1, comma 75, lett. r) prevede che dopo l'articolo 346 del Codice penale sia inserito l'articolo 346 bis, che reca "(Traffico di influenze illecite). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

bis, c.p.p. (già considerati alla precedente lettera b)) ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori), nei cui confronti il tribunale, con proprio provvedimento, abbia adottato una misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque (art. 8 d.lgs. n. 159/2011).

Le disposizioni fin qui esaminate in materia di incandidabilità si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina sia di competenza:

- a) del consiglio (provinciale), comunale e circoscrizionale;
- b) (della giunta provinciale o del presidente), della giunta comunale o del sindaco, di assessori (provinciali o) comunali (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 235/2012).

L'ordinamento oltre a quelle poc'anzi esaminate, limitatamente a quelle accertabili nella fase di ammissione delle candidature, prevede altre cause ostative alla candidatura :

- 1) l'art. 143<sup>43</sup> comma 11, Tuel, dispone che “fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al Tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa<sup>44</sup>. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
- 2) l'art. 248, comma 5, Tuel (Conseguenza della dichiarazione di dissesto), dispone che “fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20<sup>45</sup>, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non

---

<sup>43</sup> La cui rubrica reca: “Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti”

<sup>44</sup> Articolo 143 Tuel, comma 1: “Fuori dai casi previsti dall' articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell' articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all' articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

<sup>45</sup> Legge n. 20/1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni previste all'articolo 10 comma 1, d.lgs. 235 del 2012, ovvero hanno riportato condanne per i reati specificati sub a), b), c), d), e), f) è **nulla**<sup>46</sup>.

L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida della elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di incandidabilità, così come previsto al comma 3 stesso articolo e l'interessato non può rimuovere, a differenza di quanto accade per l'ineleggibilità, detto impedimento all'elezione.

Salva diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato (art. 665, comma 1, c.p.p.).

Le sentenze definitive di condanna e i provvedimenti indicati di cui al comma 1, art. 10, d.lgs. n. 235 del 2012, emesse nei confronti dei presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica sono comunicate al pubblico ministero presso il giudice competente (indicato nell'art. 665, comma 1, c.p.p.) nonché all'organo consiliare di rispettiva competenza, ai fini della dichiarazione di decadenza e al prefetto territorialmente competente.

### **Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, art. 12.**

Con riferimento alla presentazione delle liste dei candidati e alla necessaria documentazione a corredo, così come previsto negli articoli 28 e 32 del D.P.R. n. 570/1960, il comma 1 dell'articolo 12 prescrive che venga resa una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del decreto in commento.

La dichiarazione resa a norma dell'articolo 46 viene considerata come fatta a pubblico ufficiale e qualora venga resa mendacemente per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice potrebbe disporre la applicazione della interdizione temporanea dagli uffici, così come previsto nell'articolo 76, commi 3 e 4<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 art. 10 co. 3.

<sup>47</sup> D.P.R. 28-12-2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" - art. 76 (Norme penali):

Le Commissioni elettorali circondariali<sup>48</sup>, a norma degli articoli 30 e 33 del D.P.R. n. 570/1960, entro il termine previsto per la l'ammissione delle liste, cancellano dalle stesse i nominativi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva e di quelli per i quali venga comunque accertata, dagli atti in possesso dell'Ufficio, la sussistenza di condizioni di incandidabilità; entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste, dovranno essere ultimate le operazioni di verifica e di controllo delle liste e delle candidature.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di verifica e di controllo come sopra illustrate, la condizione stessa verrà rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alle operazioni di proclamazione.

Contro le decisioni delle Commissioni elettorali relative alla cancellazione dalle liste di candidati che non abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità ex art 10 ovvero per i quali ne sia stata accertata d'ufficio la sussistenza è competente, ai sensi dell'art 129 del D. lgs. n. 104/2010, il Tribunale Amministrativo Regionale, al quale è possibile ricorrere nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

### **Disposizioni comuni, transitorie e finali**

Sono contenute negli articoli dal 13 al 18 del Capo V del D. lgs 235/2012; ai fini della presente trattazione importa quanto previsto nell'articolo 15, la cui rubrica reca "Disposizioni Comuni" e il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.

Tra le cause di incandidabilità individuate da questo testo unico dev'essere inclusa la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice procedura penale, che, come indicato nel comma 1-bis dell'articolo 445 c.p.p. (Effetti dell'applicazione della pena su richiesta) è equiparata ad una pronuncia di condanna.

Con riferimento a questa fattispecie, l'incandidabilità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, opera nel solo caso di sentenze di patteggiamento pronunciate successivamente all'entrata in vigore del D. lgs 235/2013.

L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitante limitazione del diritto di elettorato attivo o passivo derivante dall'applicazione:

- a) della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ex art. 28 c.p.;

---

<sup>48</sup> 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

<sup>48</sup> Costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, è composta da 4 componenti effettivi e da 4 supplenti; esamina le operazioni di tenuta e revisione delle liste elettorali compiute dal responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale; decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del D.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto. E' altresì compito della Commissione procedere all'ammissione o alla ricusazione delle candidature e delle liste presentate per il rinnovo degli organi del comune (articoli 30, 31, 33, 34 e 35 del D.P.R. 570/1960). Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000; le sottocommissioni sono presiedute dai dipendenti del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura, ed hanno la stessa composizione prevista per la commissione elettorale circondariale.

b) di una delle misure di prevenzione e di sicurezza previste dall'art. 2, lettera b) e c) del D. P.R. 20 marzo 1967, n. 223<sup>49</sup>.

La sentenza di riabilitazione ai sensi art. 178 e seguenti del codice penale è causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo<sup>50</sup>.

La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

L'incandidabilità di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste per gli indiziati di appartenenza alle associazioni di tipo mafioso, così come disciplinata dall'art. 10, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 235 del 2012, si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159<sup>51</sup>.

### **Abrogazioni**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (5 gennaio 2013) sono abrogati gli artt. 58 (cause ostative alla candidatura) e 59 (sospensione e decadenza di diritto) del Tuel n. 267/ 2000 e s. m. i. che vengono sostituiti rispettivamente dagli artt. 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizioni di incandidabilità) del decreto esaminato.

---

<sup>49</sup> D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 .”Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”

Art. 2: Non sono elettori: b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi; c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

<sup>50</sup> art. 179 C. P., comma 1: la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

<sup>51</sup> Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Art. 70 Riabilitazione

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonchè la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

## **DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE**

### **Normativa**

L. 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina delle propaganda elettorale”.

L. 25 marzo 1993, n. 81“ Elezioni diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”, art. 29.

L. 10 dicembre 1993, n. 515 “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”.

L. 22 febbraio 2000, n. 28 “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e successive modificazioni).

A partire dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco, nonché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212.

E’ vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive<sup>72</sup> (L. 81/93, art. 29, comma 1).

In tale divieto non rientrano:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
- pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco (o di presidente della provincia) e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
- presentazione/illustrazione dei loro programmi elettorali.

A partire dal trentesimo giorno antecedente la consultazione elettorale, sono vietate:

- ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); è invece ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con automezzi e, in tal caso, la sosta dei veicoli deve essere ammessa;
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ne è ammessa invece la distribuzione;
- la propaganda luminosa mobile;
- la propaganda mobile fonica, salvo l’annuncio dei comizi propaganda mobile fonica, salvo l’annuncio dei comizi e riunioni di propaganda elettorale, ma solamente dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente; salvo diverse e più restrittive determinazioni degli enti locali interessati.

Ogni forma di pubblicazione di propaganda elettorale tramite scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, devono indicare il nome del *committente responsabile*<sup>52</sup>

Eventuali spese a carico del comune per rimuovere la propaganda abusiva (scritti, affissioni murali, volantinaggio...), sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite nel comma 1 dell'art. 29 della L. 81/93, trovano applicazione le norme vigenti in materia per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'art. 20 della L. 515/93 al secondo comma, stabilisce infatti che per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco (e del presidente della provincia), si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 6, le sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli. 17 e 18 della stessa legge.

L'accesso ai mezzi di informazione è disciplinato dall'articolo 1 della legge 515/1993, dove si prevede che la Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi detti, non oltre il 5° giorno successivo all'indizione dei comizi, le prescrizioni necessarie per garantire, in condizioni di parità, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale.

La Commissione in questione si occupa di disciplinare direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in modo tale da assicurare la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti e i movimenti presenti nella campagna elettorale.

La pubblicità ovvero la diffusione dei risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni o sugli orientamenti di voto degli elettori è vietata, come dispone *l'articolo 8* della legge 28/2000, nei quindici giorni antecedenti le votazioni, anche se si tratti di rilevazioni eseguite in un periodo antecedente a quello interdetto.

Le sanzioni da applicare in merito all'inosservanza delle disposizioni relative all'accesso ai mezzi di informazione (L. 515/93, art. 1) e a quelle dettate dalla Commissione parlamentare ovvero dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono, fra le altre, disciplinate *nell'articolo 15* della L. 515/93.

L'articolo 17 riguarda le agevolazioni postali e stabilisce che la tariffa agevolata può essere utilizzata unicamente nei 30 giorni precedenti la data dello svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

Si applicano altresì le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 18. Nei 90 giorni precedenti le elezioni, si applica l'aliquota IVA del 4% per forniture e servizi elettorali (tra essi rientrano il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri, l'acquisto degli spazi di affissione,

---

<sup>52</sup> L. 25/3/1983 n. 81 art. 29 co. 3

di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, affitto dei locali, allestimenti e servizi connessi a manifestazioni).

L'articolo 29 della L. 81/93, comma 6, sancisce il divieto di **propaganda istituzionale** per tutte le pubbliche amministrazioni, **nei trenta giorni** antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa. Il disposto dell'art. 29, a seguito della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "*Disposizioni sulla parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", va letto in combinato con l'art. 9 della predetta legge che prevede:

*"1. Dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.*

*2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali."*

Il divieto in questione copre ogni forma di propaganda, con qualsiasi tecnica e a qualsiasi scopo effettuata. E' un'ipotesi concreta di applicazione del principio di imparzialità dell'agire amministrativo, sancito a livello costituzionale dall'art. 97 e che riveste un'importanza cruciale in particolare nel periodo immediatamente precedente la consultazione elettorale.

La *ratio* della norma è prevenire i rischi di interferenza e le distorsioni che la comunicazione degli enti pubblici potrebbe indurre rispetto ad una libera consultazione elettorale. Peraltro, a tutela degli interessi collegati al servizio pubblico di informazione svolto dalla pubblica amministrazione a favore della collettività dei cittadini, questa esigenza richiede un necessario bilanciamento.

Il legislatore, infatti, dopo aver formulato un divieto a così ampio spettro, sancisce un'importante deroga per le attività di comunicazione "effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle amministrazioni pubbliche." Sono pertanto consentite quelle attività di informazione che necessariamente devono accompagnare le funzioni, iniziative e servizi realizzati dalle PP.AA. dirette a garantirne l'operatività (principio dell'effettività).

## **LE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI POLITICI**

**L. 6 luglio 2012, n. 96** "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*", prevede che :

- a) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro

- 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- b) Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- c) Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- d) Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
- e) Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare la somma risultante dal prodotto dell'importo di euro 1 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

### **Limiti e pubblicità delle spese elettorali**

La legge 96, per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, estende l'applicazione della disciplina della legge 515/1993, in origine deliberata per l'elezione alla Camera ed al Senato, alle situazioni tipiche della campagna elettorale amministrativa.

Pertanto, per il combinato disposto dell'articolo 7 comma 2 della legge 515/1993 con quanto previsto dall'articolo 13, commi 1 e 4 della legge 96/2012, i limiti di spesa per la propaganda elettorale per un candidato sindaco non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000,00 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni

cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali; mentre quelle di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale, sempre che si tratti di un comune con popolazione non superiore a 100.000 abitanti, non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

Analogamente a quanto avviene per le elezioni politiche e regionali, dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato<sup>53</sup>. All'osservanza di tale obbligo non sono tenuti i candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 515/1993<sup>54</sup>, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale.

Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sulle spese sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

Gli importi di cui all' articolo 7 sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso.

Il Legislatore, con la legge 96/2012, con riferimento alla tipologia delle spese elettorali, alla pubblicità e controllo sulle stesse sia dei partiti che dei candidati, al collegio di garanzia elettorale e alle sanzioni in caso di inosservanza ha sostanzialmente rinviato alla normativa contenuta nella legge 515/1993 .

Pertanto, per una disamina dettagliata dei suddetti aspetti si rimanda alla lettura delle specifiche norme di interesse come precisato nell'articolo 13 comma 6 della legge 96/2102:

“a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al

---

<sup>53</sup> L. 515/93 art. 7 co. 4: Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'instestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

<sup>54</sup> rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; commi 7 e 8;

b) articolo 11;

c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo, intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio elettorale centrale;

d) articolo 13;

e) articolo 14;

f) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19”.

Infine, come previsto all'art. 13, comma 7, qualora non si provveda al deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.

La dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.